



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. del

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 15 del 03/05/2021	Oggetto: Determinazione trattamento economico del Segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Naro. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17.12.2020.
---	---

IL SINDACO

PARERI EX ART. 12 L.R. 30/2000

Parere favorevole per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

Attestazione ai sensi dell'art.55, della legge 142/90 come modificato dall'art.6, comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente decreto, ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come modificato dall'art.6, comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data odierna, diviene esecutivo.

Naro, _____

Il responsabile del Settore Finanziario

Oggetto: Determinazione trattamento economico del Segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Naro. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17.12.2020.

IL SINDACO

Premesso che:



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

con propria Determinazione Sindacale n. 20 del 19.10.2020, avente ad oggetto "Nomina della dr.ssa Elisa Maria Virone quale Segretaria Comunale", la dott.ssa Elisa Maria Virone è stata nominata quale Segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale di Naro;

a far data dal 22.10.2020, la dott.ssa Elisa Maria Virone ha regolarmente assunto servizio;

Visti gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativi al trattamento economico del Segretario comunale e provinciale;

Richiamato il CCNL per i segretari comunali sottoscritto in data 16.5.2001 per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999;

Richiamato il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;

Dato atto che questa sede di segreteria appartiene alla classe III e che la dott.ssa Elisa M. Virone risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale B;

Visto l'art. 41 c. 5 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011 in base al quale gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, assicurano che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (c.d. clausola di galleggiamento);

Visto l'art. 3 c.7 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 01 marzo 2011 ai sensi del quale "Fermo restando quanto previsto dal c. 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importo annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3 c.2 del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001";

Premesso che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. dei dirigenti delle funzioni locali e dei segretari per il triennio 2016/2018;

Che il testo del CCNL è articolato in 111 articoli, strutturati in una sezione comune ed in tre sezioni dedicate, rispettivamente ai dirigenti delle funzioni locali e regionali; ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della sanità ed ai segretari comunali e provinciali;

Considerato che sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 2, comma 3, del citato CCNL "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2";

Visto l'art. 105 del citato CCNL del 17.12.2020 rubricato *Struttura della retribuzione*,

Visto l'art. 106 del citato CCNL del 17.12.2020 rubricato *Incrementi dello stipendio tabellare*,

Visto l'art. 107 del citato CCNL del 17.12.2020 rubricato *Retribuzione di posizione*,

Dato atto che con la busta paga del mese di gennaio 2021, si deve dar corso al calcolo e successiva liquidazione degli aumenti contrattuali ed al calcolo della successiva liquidazione degli emolumenti arretrati che sono maturati;

Che sulla base delle previsioni contrattuali, a decorrere dal mese di gennaio, occorre inglobare nel trattamento economico fondamentale l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 nella misura indicata dallo stesso contratto nazionale;



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Specificato che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal citato art.41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso per ciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che lo ha introdotto;
- che l'art. 107 comma 2 del nuovo CCNL del 17.12.2020 recita testualmente: *Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.*

Dato atto che gli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento hanno natura analoga e sono inquadrabili entrambi all'interno della retribuzione di posizione di cui alla lettera d) dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001;

Visto l'articolo 4 comma 26 della legge n. 183/2011 ai sensi del quale "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge";

Dato atto che relativamente alla retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa, la più elevata effettivamente corrisposta nell'ambito della sede comunale ammonta ad € 12.900,00;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente;

Vista la Determinazione del Caposettore P.O. 1 n. 565 del 04.12.2020 avente ad oggetto applicazione disposto art. 41 comma 5 CCNL contratto di categoria del 16.05.2001 s.m.i.;

Dato atto che sussistono le condizioni richiamate dalla normativa sopra citata per l'attribuzione dell'indennità di galleggiamento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario comunale come stabilito dalla vigente normativa;

Visto l'art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, in base al quale al Segretario Comunale è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti al Segretario Comunale, non superiore al 10% del monte salari dell'anno di riferimento;



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il dpr 465/1997;

DETERMINA

1. **Di attribuire**, con decorrenza così come previsto dal CCNL del 17.12.2020, alla dott.ssa Elisa Maria Virone titolare della sede di segretaria di Naro, il seguente trattamento economico:

A. Retribuzione tabellare (per 13 mensilità) inclusa I.V.C.	€ 45.260,767
B. Retribuzione di posizione (per tredici mensilità)	€ 8.230,00
C. Galleggiamento [12.900,00 – 8.230,00]	€ 4.670,00
TOTALE	€ 58.160,767

2. **Di attribuire** al Segretario comunale dott.ssa Elisa M. Virone la eventuale retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, nella misura del 10% del monte salari.
3. **Di corrispondere** al Segretario comunale dott.ssa Elisa Maria Virone i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa.
4. **Di demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale e al Responsabile del Settore Ragioneria, Finanza e Tributi, ognuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione della presente determinazione.
5. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Segretario comunale.
6. **Di pubblicare** il presente decreto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
On. Le Maria Grazia Elena Brandara